

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

137.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		sione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (5708)	5
Bargone ed altri: Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527, 528 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione (3303)	2	Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i> , (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	5, 6
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	2	Coco Giovanni, Silvestro, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> ,	6
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i> (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	4, 5	Fracchia Bruno (gruppo comunista-PDS)	6
Bargone Antonio (gruppo comunista-PDS) ..	3, 5	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Coco Giovanni, Silvestro, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	2, 3, 5	Modifiche ed integrazioni ai regi decreti 21 dicembre 1933, n. 1736, e 16 marzo 1942, n. 267, nonché alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protesto dell'assegno bancario (5287)	7
Vairo Gaetano (gruppo DC)	5	Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	7, 8
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Fracchia Bruno (gruppo comunista-PDS), <i>Relatore</i>	7
Mazzola ed altri: Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospen-		Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC)	8

La seduta comincia alle 15,15.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione della proposta di legge Bargone ed altri: Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527, 528 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione (3303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bargone ed altri: « Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527, 528 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione ».

Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor presidente, onorevoli colleghi, da parte dell'ufficio legislativo del Ministero, sono state formulate alcune osservazioni che condivido e che vorrei notificare al relatore affinché le tenga nel dovuto conto.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
RAFFAELE MASTRANTUONO**

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La proposta di legge in oggetto si pro-

pone l'obiettivo di semplificare il processo esecutivo mobiliare in funzione di una più effettiva tutela del creditore precedente.

Va premesso, sotto l'aspetto meramente formale, che il terzo comma dell'articolo 524 fa riferimento ad « altri beni » e non a « beni altrui », come fa invece la proposta in esame e che il primo comma dell'articolo 528 ripete la frase « del ricorso per l'assegnazione », che certamente va eliminata.

Nella sostanza, è da osservare che il disegno di legge n. 1288, attualmente all'esame del Comitato ristretto costituito presso la Commissione giustizia del Senato, incide sulla materia semplicemente elevando il limite del valore dei beni pignorati di cui all'articolo 525, terzo comma (da lire 50 mila a lire 10 milioni), ma evitando di unificare il rito della procedura esecutiva mobiliare e individuando quale termine ultimo per gli interventi tempestivi la data di presentazione del ricorso per la vendita o per l'assegnazione dei mobili pignorati.

Va, infatti, notato che non vi è nel codice — né si individua nella proposta in oggetto — un termine *a quo* per la presentazione del ricorso, che quindi verrebbe sempre presentato, a fronte del vantaggio nella distribuzione, immediatamente dopo la formazione del fascicolo dell'esecuzione: ciò con grave pregiudizio del principio del trattamento paritario, giacché è evidente che innescare un meccanismo processuale idoneo a determinare la tardività di tutti gli interventi equivale a riconoscere, di fatto, al precedente un diritto processuale di prevenzione, che in sé

confligge non solo con il principio informatore della procedura immobiliare, ma anche con lo stesso istituto dell'estensione del pignoramento, giacché non ha senso predisporre il complicato meccanismo dell'estensione laddove sarebbe sufficiente depositare semplicemente il ricorso per la vendita o per l'assegnazione.

Una grossa svista viene compiuta relativamente all'articolo 530, dal quale si espunge la formula di chiusura sulle nullità precedenti la vendita o l'assegnazione, formula che trova il suo *pendant* nel comma 2 dell'articolo 569 del codice di procedura civile, legittimando così la proposizione dell'opposizione *ex* articolo 617 del codice di procedura civile anche per i vizi formali precedenti l'istanza per la vendita o per l'assegnazione: ciò equivale ad introdurre un pericolosissimo elemento di destabilizzazione del processo, che varrebbe a differenziare ingiustificatamente il processo di espropriazione mobiliare da quello immobiliare.

L'articolo 530, nella proposta stesura, tralascia assolutamente di considerare il diritto dei creditori, che hanno sul bene pignorato causa di prelazione derivante dall'iscrizione in pubblici registri. È altamente inopportuno — essendosi mantenuto il comma secondo dell'articolo 528 — impedire, di fatto, a tali creditori osservazioni sulla modalità della vendita o dell'assegnazione.

In conclusione, gli aspetti positivi della proposta sono interamente assorbiti dall'intervento compiuto in sede di disegno di legge n. 1288, gli aspetti negativi — prevalenti — sono potenzialmente idonei a determinare violazioni di norme di rilievo costituzionale ed a minare la stabilità del processo ed in particolare della vendita e dell'assegnazione (nonostante l'articolo 2929 del codice civile).

Nell'esprimere pertanto parere negativo all'ulteriore corso della proposta in oggetto, aggiungo che, siccome ci troviamo di fronte ad altra iniziativa legislativa, cioè il disegno di legge n. 1288, che alla data in cui venne preparata da parte dell'ufficio legislativo del ministero la relazione da me testé letta (in data 18

aprile 1989) si trovava all'esame di un Comitato ristretto presso la Commissione giustizia del Senato, occorre intanto un momento di riflessione sull'*iter* delle due iniziative legislative. In sostanza la Commissione deve essere informata circa l'*iter* dell'altra iniziativa attualmente all'esame del Senato, affinché possa liberamente deliberare, tenendo conto di ciò che riterrà opportuno circa le iniziative del nostro ufficio legislativo e quindi del Governo, conoscendo meglio l'altro provvedimento ed esaminando come i due progetti possano fra loro essere opportunamente coordinati.

ANTONIO BARGONE. Si tratta di un disegno di legge?

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sì, è il disegno di legge Atto Senato n. 1288.

ANTONIO BARGONE. Dato che la nota letta dal sottosegretario è del 1989, sarebbe opportuno informarsi sull'esito di tale disegno di legge; occorre, inoltre, sapere quale materia esso affronti e, soprattutto, se incida su quella della proposta di legge n. 3303. Il fatto che il disegno di legge n. 1288 fosse all'esame del Comitato ristretto presso la Commissione giustizia del Senato nel 1989 e che oggi di esso non si abbia alcuna notizia, fa supporre che sia stato sostanzialmente abbandonato: mi sembra questa l'unica deduzione che se ne può trarre.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Faccio notare all'onorevole Bargone che l'appunto che ho letto riporta le osservazioni già formulate il 18 aprile 1989, ma che lo stesso è del 26 luglio 1991.

ANTONIO BARGONE. Desidero inoltre osservare che, in sede di approvazione della riforma del codice di procedura civile, tutti, compreso il Governo, abbiamo assunto l'impegno di affrontare le materie non disciplinate da quella riforma. Devo

ora ricordare che la materia affrontata dalla proposta di legge in esame era abbinata ad altre contenute nel provvedimento successivamente approvato e che essa è stata successivamente disabbinata proprio per accelerare l'approvazione di quel provvedimento: d'altro canto, però, è stato assunto un impegno preciso — se non erro, con l'approvazione di un ordine del giorno — per procedere ad affrontare rapidamente anche le modifiche contenute nella proposta di legge n. 3303.

Prendo atto delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo ma devo osservare che mi sarei aspettato da parte dell'Esecutivo — lo dico con molta franchezza — un maggiore impegno su una riforma legislativa che appare necessaria per numerose ragioni. Innanzitutto, la materia da essa affrontata rappresenta attualmente uno dei motivi di crisi della giustizia civile: per esempio, in alcune regioni italiane i ritardi con cui si svolgono alcuni processi lasciano spazio ad una giustizia alternativa, affidata alle organizzazioni criminali (soprattutto per quanto riguarda il recupero crediti).

Quindi, a mio avviso, non bastano le osservazioni che, se sono fondate, devono servire per modificare il testo della proposta di legge affinché la stessa giunga ad una rapida approvazione finale. Un atteggiamento di interdizione nei confronti del provvedimento è, invece, fuori luogo: se il disegno di legge cui accennava il sottosegretario non ha avuto alcun esito al Senato, il bloccare anche la proposta di legge n. 3303 appare un atto di irresponsabilità politico-istituzionale.

In conclusione, non sappiamo esattamente a quale punto sia il disegno di legge cui ha accennato il sottosegretario Coco: dovremo quindi verificare se il suo iter può proseguire. Se non è così, però, insisto sulla necessità di approvare un provvedimento sulla materia in esame, naturalmente tenendo conto delle osservazioni del Governo e delle proposte di modifica che verranno ritenute opportune.

PRESIDENTE. Le osservazioni del rappresentante del Governo non mi sem-

brano convincenti, in quanto la modifica dell'articolo 525 del codice di procedura civile, introdotta dalla legge n. 353 del 1990, ha esteso l'ambito di applicabilità della cosiddetta piccola espropriazione mobiliare, portando il valore massimo dei beni pignorati a 10 milioni di lire. Infatti, leggendo l'attuale testo dell'articolo 525, comma 3, del codice di procedura civile, ci rendiamo conto che la piccola espropriazione mobiliare è già stata estesa, con la legge n. 353 del 1990, da 50 mila lire a 10 milioni di lire. Inoltre, con riferimento all'appunto del Ministero di grazia e giustizia letto dal sottosegretario Coco, devo far osservare alla Commissione che il disegno di legge Atto Senato n. 1288 non è più in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento, in quanto a suo tempo assorbito nel testo unificato recante modifiche al codice di procedura civile approvato da entrambe le Camere e divenuto legge n. 353 del 1990.

Le osservazioni dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia non mi sembrano quindi pertinenti, né da questo punto di vista, né per le altre osservazioni di merito. D'altro canto, occorre considerare che rimane comunque possibile introdurre emendamenti per migliorare il testo. Mi riferisco, per esempio, alle comunicazioni necessariamente previste per i creditori con diritto di prelazione, per cui non si viene a ledere la *par condicio creditorum*. Quest'ultima è una condizione che si realizza all'interno di un procedimento, nella misura in cui si esercita un diritto: se un soggetto, nell'esecuzione o nella procedura fallimentare, non presenta apposita domanda, non può godere di determinati benefici. La *par condicio creditorum* non è infatti un'istituzione di carattere teorico, in quanto richiede l'esercizio concreto di un diritto.

La proposta di legge al nostro esame tende ad estendere l'ambito di applicabilità della piccola esecuzione, in modo da diminuire i tempi, considerato che determinati ritardi servono a mantenere nei ruoli processi esecutivi mobiliari che non terminano mai (i maggiori ritardi derivano proprio dalle udienze).

L'ufficio legislativo del Ministero non ha letto gli interventi e la relazione: non si può infatti ipotizzare una lesione dei diritti delle parti, perché in ogni caso rimarrebbe in vigore l'articolo 485 del codice di procedura civile, che prevede l'audizione delle parti stesse qualora il magistrato lo ritenga opportuno. Non vi è quindi alcuna lesione, bensì l'estensione delle norme previste per le piccole esecuzioni mobiliari a tutte le esecuzioni, prescindendo dall'importo del bene pignorato.

A mio avviso, è opportuno procedere nell'esame del provvedimento.

GAETANO VAIRO. Concordo con le osservazioni del presidente, circa le critiche che vengono mosse all'ufficio legislativo, che non ha preso atto dell'assorbimento del disegno di legge n. 1288 in altra norma già approvata.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rammarico che all'ufficio legislativo del ministero sia sfuggita la definizione del disegno di legge n. 1288.

Vorrei a questo punto formulare una proposta, che credo sia stata già in un certo qual modo preannunciata e delineata dall'onorevole Bargone: constatata l'unanime volontà della Commissione di procedere nell'esame del disegno di legge *de quo*, il Governo raccoglie l'invito a rivedere la propria posizione negativa (peraltro non basata soltanto sulla questione procedurale della contemporanea discussione al Senato di altra iniziativa legislativa avente lo stesso oggetto, ma articolata in relazione alle singole norme) trasformando i rilievi e le osservazioni negative formulate in proposte di emendamento.

Senza impegnarmi nel merito, chiedo che vi sia un breve rinvio, che non ha carattere dilatorio, perché il Governo non ha alcun interesse a che non si pervenga ad una rapida approvazione della proposta, ma tende a venire incontro ad una richiesta formulata dall'onorevole Bargone. In altri termini, il Governo è disponibile a trasformare le proprie critiche,

che hanno portato ad una richiesta di rigetto, in un contributo più costruttivo.

ANTONIO BARGONE. Non posso non accogliere l'invito del Governo. È quasi una scelta obbligata, però debbo sottolineare il fatto che il sottosegretario presente nella seduta precedente aveva chiesto un rinvio proprio per gli stessi motivi per cui lo sta chiedendo ora il senatore Coco. Il rapporto con il Governo continua ad essere non molto costruttivo (lo dico anche facendo riferimento all'ufficio legislativo del Ministero) perché un rinvio breve attualmente è impossibile, essendo questa l'ultima seduta della Commissione prima dell'interruzione per le ferie estive e avendo in animo di approvare oggi il provvedimento. La prossima riunione si terrà a metà settembre e non è dunque possibile un rinvio breve.

È un modo, questo, per ritardare anche l'approvazione di norme, che porterebbero veramente sollievo agli uffici giudiziari, la cui situazione tutti conosciamo.

Debbo rivolgere una formale protesta nei confronti del Governo e rammaricarmi per il fatto che spesso le reciproche posizioni sembrano incompatibili.

PRESIDENTE. Credo che, di fronte alla posizione del Governo e all'unanime valutazione dei gruppi, sia pure con le riserve espresse, non possiamo far altro che aderire alla proposta di rinvio, insistendo perché da parte del Governo vi sia una valutazione in proposito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Mazzola ed altri: Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (5708).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della pro-

posta di legge di iniziativa dei senatori Mazzola ed altri: « Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 maggio 1991.

Ricordo che è stata aperta la discussione sulle linee generali nella seduta del 18 del mese corrente. Poiché nessun altro chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo auspica una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ART. 1.

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta »;

b) al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: « In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta ».

In qualità di relatore, presento il seguente emendamento:

Sostituire le parole dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta con le seguenti dal giorno in cui l'accoglimento della richiesta è comunicato all'autorità giudiziaria richiedente.

1. 1.

BRUNO FRACCHIA. Penso che il concetto espresso nell'ultima parte dell'emendamento vada meglio chiarito.

PRESIDENTE. Naturalmente la lettera b) dell'articolo unico va considerata in raccordo con la lettera a) del medesimo articolo.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A mio avviso è opportuno che la prescrizione riprenda a decorrere non già dal momento della comunicazione dell'avvenuta concessione dell'autorizzazione a procedere, bensì da quello della ricezione della comunicazione stessa da parte dell'autorità richiedente.

PRESIDENTE. Raccogliendo le indicazioni emerse in questo breve dibattito, riformulo il mio emendamento 1.1 nel modo seguente:

Sostituire le parole dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta con le seguenti dal giorno in cui il pubblico ministero richiedente riceve la comunicazione dell'avvenuta concessione.

1. 1.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento 1.1 del relatore così come riformulato.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento importa un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni ai regi decreti 21 dicembre 1933, n. 1736, e 16 marzo 1942, n. 267, nonché alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protesto dell'assegno bancario (5287).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca « Modifiche ed integrazioni ai regi decreti 21 dicembre 1933, n. 1736, e 16 marzo 1942, n. 267, nonché alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protesto dell'assegno bancario (5287).

L'onorevole Fracchia ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO FRACCHIA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo esaminare un disegno di legge presentato il 29 novembre 1990, che è dunque rimasto fermo per alcuni mesi in Commissione, anche se nella relazione introduttiva il Governo insiste sulla sua urgenza. È un disegno di legge che si inserisce in un quadro legislativo più complessivo, che riguarda l'integrazione europea dal punto di vista finanziario e, in particolare, bancario.

Il provvedimento parte dalla constatazione che il sistema bancario italiano è per molti aspetti antiquato rispetto a quello europeo e comporta maggiori oneri di gestione e un servizio meno efficiente a favore dell'utenza. Si ravvisa dunque l'assoluta necessità, proprio in vista della prossima scadenza europea, di superare questa situazione di stallo, incominciando a introdurre nel sistema bancario modalità di pagamento che finalmente si richiamino all'impiego di tecnologie informatiche. In questo ambito, uno dei settori in cui si manifesta la necessità di una efficace riorganizzazione è quello relativo ai pagamenti effettuati tramite assegni bancari. Infatti lo scambio di assegni bancari fra la banca negoziatrice e quella trattaria attualmente viene effettuato per mezzo di corrieri o del servizio postale. Questa prassi comporta una per-

dità di valuta a seguito del ritardo nell'accreditamento delle somme a favore dell'avente diritto. Se il pagamento potesse invece essere effettuato attraverso il sistema elettronico, si eviterebbe non solo questo ritardo nell'accreditamento delle somme, ma soprattutto la perdita di valuta.

A tali inconvenienti si intende porre rimedio con la procedura di *check truncation*, attraverso la quale la banca negoziatrice dell'assegno può presentare il titolo all'incasso presso la banca trattaria indipendentemente dalla consegna materiale dello stesso.

È chiaro che tutto ciò comporterebbe una serie di conseguenze soprattutto dal punto di vista delle modalità di levata del protesto. Infatti è noto che secondo la normativa vigente il protesto o la contestazione ad esso equivalente deve farsi nel luogo del pagamento, contro il trattario e prima della scadenza del termine di presentazione dell'assegno. Non può non rilevarsi che con l'adozione della procedura elettronica la banca negoziatrice, la quale avesse ricevuto notizie della mancanza di fondi presso il trattario o di altre cause ostative al pagamento dell'assegno, non disporrebbe, alla stregua della normativa in vigore, del tempo necessario per la materiale spedizione dell'assegno al trattario per la levata del protesto.

Da ciò deriva la necessità di rimediare e a tale scopo è stato predisposto il disegno di legge con il quale si intende consentire, in alternativa al sistema vigente, la possibilità di protestare il titolo nel luogo della banca di negoziazione.

Il disegno di legge governativo non esclude che il protesto continui ad essere levato così come è previsto dalla normativa attualmente vigente, ma aggiunge una diversa modalità, in virtù della quale ciò potrebbe avvenire presso la banca negoziatrice, nella misura in cui questa fosse munita di un mandato della banca trattaria e in quanto la girata dell'assegno a favore della banca negoziatrice fosse avvenuta con la clausola « per incasso » o altra clausola equivalente. In

questa situazione, essendo posti di fronte ad un'alternativa circa le modalità di levata del protesto, occorre correggere alcune incongruenze che sono visibili sul piano tecnico. Sorgono infatti i problemi della pubblicazione dei protesti, del collegamento del luogo di levata del protesto con quello di pagamento e, infine, delle informazioni all'autorità giudiziaria per eventuali iniziative di declaratoria di fallimento.

Si tratta di una serie di piccole norme, che tendono a rimediare sul piano tecnico alle complicazioni derivanti dall'introduzione di questo sistema alternativo di levata del protesto, che riguardano non solo la legge bancaria, ma anche quella fallimentare e quella sulla pubblicazione dei protesti.

Devo precisare che le norme al nostro esame vanno distinte da quelle relative alla disciplina penalistica del protesto bancario approvata recentemente, con la quale vanno ad integrarsi, con riferimento all'applicazione delle tecniche informatiche, alle modalità di pagamento dell'assegno e, soprattutto, alla possibilità di procedere alla levata del protesto nei modi indicati nel testo in esame.

A mio avviso, il provvedimento potrà essere licenziato soltanto dopo un esame dettagliato, anche se breve, delle varie disposizioni; a tal fine, ritengo utile la costituzione di un comitato ristretto, che potrà svolgere più agevolmente tale compito, procedendo anche ad un'audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia (che ricordo è stata svolta pure in occa-

sione del varo della disciplina penalistica del protesto bancario). La materia oggetto del disegno di legge in esame, infatti, investe la competenza tecnica soprattutto dell'istituto di emissione, oltre che degli istituti di credito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il gruppo democratico-cristiano sta effettuando una riflessione sul disegno di legge n. 5287, in ordine al quale intende predisporre alcune proposte modificative. A nostro avviso, sarebbe pertanto opportuno rinviare l'esame del disegno di legge alla riapertura della Camera dopo la pausa estiva.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 13 settembre 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO